



Associazione
Italiana
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

Roma, 22 Settembre 2010

CIRCOLARE N. 05/2010

Prot. 146/2010
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: REGIME TASSAZIONE AGEVOLATA.

E' possibile nei prossimi giorni un nuovo intervento di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito al regime di tassazione agevolato previsto dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 93/2008 (c.d. detassazione).

I punti controversi su cui si rende necessaria una precisazione sono i seguenti:

- La certificazione del datore di lavoro,
- Le modalità di recupero dell'agevolazione sulle somme detassabili corrisposte nell'anno 2008 e 2009,
- L'ambito applicativo dell'imposta sostitutiva.

CERTIFICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E RECUPERO DEL PREGRESSO

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 83/2010, ha previsto la possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% le somme corrisposte nell'anno 2008 e 2009.

Più precisamente si tratta di importi che:

- Sebbene detassabili, sono stati ricondotti a tassazione ordinaria dal sostituto d'imposta.



Aderente alla CONFINDUSTRIA

Per poter beneficiare del regime fiscale agevolato sulle suddette somme, il sostituto può:

- 1) Presentare una **dichiarazione integrativa** (Mod. 730 o Unico), oppure
- 2) Avvalersi di **istanza di rimborso** presso l'Amministrazione Finanziaria.

In entrambi i casi il dipendente necessita della corretta quantificazione degli importi su cui va operata la detassazione.

Di conseguenza, previa richiesta del dipendente, il datore di lavoro dovrà rilasciare apposita **certificazione**.


Si è posto il problema se sia obbligatoria la ristampa del CUD piuttosto che una attestazione in carta libera contenente le informazioni richieste.

E' ragionevole ritenere che l'Agenzia possa confermare la possibilità di emettere una **attestazione in carta libera**, senza la necessità di dover ristampare il modello CUD.

Mod. 730 (o UNICO) integrativo

Qualora il sostituto, in alternativa all'istanza di rimborso, decida di ricorrere ad una dichiarazione integrativa è bene ricordare che:

- In relazione alle **somme erogate nel 2008**, il termine ultimo di presentazione della dichiarazione integrativa (Mod.UNICO/2009 integrativo) è il 30 Settembre 2010;
- In relazione alle **somme erogate nel 2009**:
 - entro il 25 Ottobre 2010 il sostituto può presentare un integrativo del Mod. 730/2010,
 - entro il 30 Settembre 2010 il sostituto può presentare il Mod. UNICO/2010,
 - qualora sia già stato presentato il Mod. UNICO/2010:
 - Fino al 30 Settembre 2010 il dipendente può presentare un Mod. UNICO 2010 "correttivo entro i termini";
 - Superata la data del 30 Settembre 2010 può presentare un Mod. UNICO 2010 integrativo.



Associazione
Italiana
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

Ferma restando la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa per gli anni oggetto di recupero, non è escluso che possa essere trovata una **soluzione alternativa** che consenta il recupero del credito d'imposta in occasione della compilazione della **prossima dichiarazione dei redditi** (Mod. 730 o UNICO) da presentarsi il prossimo anno.

Si ritiene doveroso evidenziare come, a giudizio di chi scrive, **l'obbligo del datore di lavoro** di produrre la suddetta certificazione delle somme non detassate si configuri solamente **qualora il dipendente lo richieda**.

Cordiali saluti.

Dott. Marco Caviglioli
Consigliere Delegato alla Tesoreria

S. E. e O.



Aderente alla CONFINDUSTRIA